



COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna
Collegio dei Revisori
Verbale n. 6 del 20/03/2026

Oggi 20 marzo 2026, si è riunito il Collegio dei Revisori in teleconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 25 luglio 2024 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Angelo Adamini - Membro, presente
- Avv. Rag. Giorgio Bigarelli - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

1. esame proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 623/2026 avente ad oggetto
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028”.

Il Collegio, richiamati i controlli e le verifiche effettuati sulla documentazione di cui al punto 1), al termine dell'istruttoria, esprime il parere n. 5/2026 (allegato 1) da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente, unitamente al presente verbale.

Si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti dell'Ente.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Angelo Adamini

Avv. Rag. Giorgio Bigarelli

COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna

Collegio dei Revisori

PARERE N. 5/2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 (N. 3).

Il Collegio dei Revisori del Comune di Budrio, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei membri ordinari Dott. Angelo Adamini e Avv. Rag. Giorgio Bigarelli;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs.n.267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 623/2026 avente ad oggetto “*VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028*”, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dei seguenti allegati:

- allegato A) prospetto variazioni annualità 2026;
- allegato B) prospetto equilibri di bilancio;

Richiamati:

- il D.Lgs.n.267/2000;
- il D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.Lgs.n.126/2014;
- l'articolo 175 del D.Lgs.n.267/2000, che dispone in particolare:
«1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno ... 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ...»;
- l'articolo 187 del D.Lgs.n.267/2000 che dispone ai seguenti commi: :
«1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati

3. *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.*

3-quater *Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*

3-quinquies *Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.*

3-sexies *Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate»;*

Richiamata la legge di bilancio 2026, L. n. 199 del 30/12/2025, ed in particolare i seguenti commi dell'art. 1:

comma 831, recante «All'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abrogate;

b) le parole: «e) per l'estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti»;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 623/2026 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028", che produce sul bilancio 2026-2028 gli effetti finanziari, così come riassunti nelle sottostanti tabelle:

ANNO 2026		
	VARIAZIONI	TOTALE
Parte corrente		
Maggiori entrate	216.954,59	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		216.954,59
Maggiori spese	195.615,90	
Minori spese	-13.500,00	
Totale spese		182.115,90
Differenza di parte corrente		34.838,69
Parte capitale		
Maggiori entrate	1.342.524,20	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		1.342.524,20
Maggiori spese	1.417.362,89	
Minori spese	-40.000,00	
Totale spese		1.377.362,89
Differenza di parte capitale		-34.838,69
Differenza		0,00

ANNO 2027		
	VARIAZIONI	TOTALE
Parte corrente		
Maggiori entrate	4.320,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		4.320,00
Maggiori spese	5.235,00	
Minori spese	-915,00	
Totale spese		4.320,00
Differenza di parte corrente		0,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	-600.000,00	
Totale entrate		-600.000,00
Maggiori spese	0,00	
Minori spese	-600.000,00	
Totale spese		-600.000,00
Differenza di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

ANNO 2028		
	VARIAZIONI	TOTALE
Parte corrente		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	915,00	
Minori spese	-915,00	
Totale spese		0,00
Differenza di parte corrente		0,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	0,00	
Minori spese	0,00	
Totale spese		0,00
Differenza di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

Vista in particolare la documentazione giustificativa delle maggiori entrate previste, trasmessa dagli uffici e acquisita agli atti del Collegio;

Rilevato altresì che con la variazione di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 623/2026:

- sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile ed in particolare dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs.n.267/2000, come da allegato B);
- è mantenuto, pertanto, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n.145/2018;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi in data 13/03/2026 ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs.n.267/2000;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 623/2026 avente ad oggetto *“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028”*.

Sottoscrizione digitale in data 20 marzo 2026

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Angelo Adamini

Avv. Rag. Giorgio Bigarelli